

## REGOLAMENTO (CEE) N. 248/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3938/87 che fissa gli importi compensativi monetari nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (\*), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 6 bis, paragrafo 2, visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 57/88 (\*),

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3938/87 della Commissione (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 135/88 (\*);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3770/87 (\*), ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio in contanti constatati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo compreso tra il 20 e il 26 gennaio 1988 per la peseta spagnola comportano, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1677/85, la modifica degli importi compensativi monetari applicabili in Spagna nei settori dei cereali e dello zucchero; che il divario mo-

netario derivante per i settori diversi da quelli dei cereali e dello zucchero risultanti dall'andamento della peseta nel suddetto periodo si mantiene all'interno della franchigia approvata per la fissazione degli importi compensativi monetari;

considerando che, per motivi di chiarezza, è opportuno precisare che i codici usati sono quelli della nomenclatura combinata quali sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (\*), modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87 (\*); che i codici supplementari sono definiti nelle tabelle dell'appendice dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3938/87 e che il numero delle tabelle indicato nelle sezioni si riferisce al capitolo indicato nelle prime due cifre dei codici della nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3938/87 è modificato come segue:

1. La colonna «Spagna» delle parti 1, 5, 7 e 8 dell'allegato I è sostituita da quella riprodotta nell'allegato I del presente regolamento.
2. Gli allegati II e III sono sostituiti dagli allegati II e III del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1988.

*Per La Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

(\*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(\*) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(\*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

(\*) GU n. L 6 del 9. 1. 1988, pag. 24.

(\*) GU n. L 372 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(\*) GU n. L 17 del 21. 1. 1988, pag. 1.

(\*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

(\*) GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 16.

(\*) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(\*) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.